



CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (C.U.B.)

FLAICA Uniti - CUB

Via Napoli 62 – 36100 Vicenza

Tel/fax 0444 546725

vicenza@cub.it pec: cubvicenza@pec.it

cell. 340.9240822

Trasmissione via pec

Vicenza, 23 ottobre 2015

Al Segretario Generale
dott. Antonio Caporrino

Al Sindaco
dott. Achille Variati
COMUNE DI VICENZA

E, p.c. Alla PREFETTURA di Vicenza

Oggetto: situazione coop. Mirror a.r.l. Verona, esposto.

Si invia la presente per rappresentare alle SS.VV quanto segue. In data 22-10-2015 abbiamo appreso dai media regionali (allegato 01.pdf) circa una presunta esposizione della cooperativa Mirror in tema di mancati versamenti contributivi relativamente alle lavoratrici incaricate del servizio di pulizia di alcuni spazi di pertinenza del comune di Vicenza. I media sostanziano questa circostanza citando espressamente numero di protocollo Inps e ammanco contributivo rispetto al Durc della coop Mirror. Tale ammanco ammonterebbe a 217mila euro.

Altresì facciamo notare che l'art. 31, comma 5, del D.L. 69/2013 precisa che «*Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Durc in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente art., anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il Durc ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente art., fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc*».

A quanto sopra evidenziato si aggiunga anche che un Durc irregolare ha delle conseguenze rilevanti. Il che vale soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto (art. 6, comma 8 del Dpr n. 207/2010) nel caso in cui, nonostante la mancanza del Durc o l'acquisizione di un Durc irregolare o di uno attestante la non regolarità contributiva, la stazione appaltante dovesse procedere con l'aggiudicazione della gara, la stipula del contratto, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il rilascio del certificato di collaudo o il pagamento del saldo finale. Tanto che nelle circostanze sopra descritte potrebbe essere configurabile a carico dei soggetti pocanzi descritti la commissione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 del codice penale.

Si tenga presente peraltro che *«In tema di abuso d'ufficio, è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione, incidendo la stessa direttamente sulla fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati»*. Queste sono le parole testuali della Cassazione penale contenute nella sentenza 37531/2007.

In questo contesto vien bene ricordare che l'articolo 331 del codice di procedura penale impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio, di farne denuncia per iscritto. Tale obbligo è sanzionato penalmente con la previsione dello specifico reato di omessa denuncia di reato sia per i pubblici ufficiali (Art. 361 cod. penale) che per gli incaricati di pubblico servizio (Art. 362 cod. penale).

Nel caso in cui ad un funzionario della Pubblica Amministrazione venga consegnato un Durc di cui sia possibile rilevare o sia stata rilevata la falsità, questi ha l'obbligo di farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria.

Stante quanto elencato sopra e stante quanto letto sui media è bene quindi procedere con alcune considerazioni. Anzitutto pare evidente che la società cooperativa Mirror non possa avere accumulato un debito così alto nei confronti dell'INPS solo in questi ultimi mesi, visto che non ci risulta fosse aggiudicataria di altri appalti o servizi, oltre a quello in comune di Vicenza. Di più, l'obbligo di verifica della stazione appaltante, in questo caso il Comune di Vicenza, è stabilito dalla legge e il suo inadempimento ne costituisce una violazione.


È assolutamente realistico pensare che, visto l'elevato ammontare della somma dovuta all'INPS, tale debito sia stato accumulato per l'appalto dei servizi di pulizia che la coop. Mirror ha svolto negli anni e che quindi sia stato omesso il controllo di verifica di tale regolarità previsto per legge da parte del Comune di Vicenza. Per sua stessa ammissione l'Assessore Cavalieri ha dichiarato alla stampa che il Comune di Vicenza aveva già pagato 140 mila euro di debiti contributivi della coop. Mirror.

Tutto ciò premesso si chiede alle SS.VV di accertare se la verifica della sussistenza del Durc e della sua regolarità da parte del Comune di Vicenza sia stata effettuata a norma di legge, come sopra specificato; se eventuali verifiche siano state omesse intenzionalmente; se le eventuali omesse verifiche abbiano procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società cooperativa Mirror, a danno dei lavoratori dipendenti di tale appalto che vantano ciascuno in media un credito di circa 5 mila euro, per mancato pagamento delle retribuzioni e Tfr; se le eventuali omesse verifiche abbiano causato un danno alle casse comunali; se siano stati prodotti dei Durc contraffatti o alterati nei contenuti e se si sia proceduto alla verifica prevista per legge.

Si chiede risposta nei termini di legge.

Distintamente

CUB Vicenza - Maria Teresa Turetta



Allegato

1) articolo stampa 22.10.2015